



Sent. 138/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Luciano	CALAMARO	Presidente
Piero Carlo	FLOREANI	Consigliere
Antonio	BUCCARELLI	Consigliere relatore
Stefano	SIRAGUSA	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	I Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **51305** del registro di segreteria, proposto da:

Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria, rappresentato in appello dal Procuratore Generale della Corte dei conti, con atto notificato il 14.9.2016 e depositato il 30.9.2016,

contro

Andrea D'ANGELO (DNGNDR46C29B354H),
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Gerbi e Giovan Candido Di Gioia ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del secondo, alla piazza Mazzini n. 27, e

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **51468** del registro di segreteria, proposto da:

- Andrea D'Angelo (DNGNDR46C29B354H),

come sopra rappresentato e difeso, con atto notificato il 7.11.2016 e depositato l'11.11.2016,

contro

- Procura Generale e Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria, come sopra rappresentato in appello,

avverso

e per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Liguria n. 85/2015 depositata il 23.10.2015 di cui al giudizio iscritto al n. 19631 del registro di segreteria.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi all'udienza del 7.6.2018 il relatore, il v.p.g. Alessandra Pomponio e l'avv. Giovan Candido Di Gioia.

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale in epigrafe, ha rigettato la domanda di risarcimento a favore dell'Università degli Studi di Genova di euro 598.540,48, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, proposta dalla Procura regionale nei confronti del sig. Andrea D'Angelo, professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Scuola di scienze sociali dell'Università di Genova.

Secondo la prospettazione attorea il danno -azionato con citazione del 9.2.2015- derivava dalla violazione del regime di incompatibilità stabilito in via generale per i pubblici dipendenti dagli artt. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e 60 del d.p.r. n. 3/1957 nonché, con specifico riferimento ai professori

universitari, dagli artt. 11 e 15 del d.p.r. n. 382/1980, per essere stato il convenuto -nella qualità sopra descritta di professore ordinario dell'Università di Genova in regime di impegno a tempo definito- socio ed amministratore di cinque società semplici, di cui almeno una avente ad oggetto l'esercizio di attività commerciali e di impresa agricola (ma in ordine a tali contestazioni dopo l'invito a dedurre non seguiva citazione), ed aveva rivestito la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di consigliere in numerose società aventi fini di lucro e, precisamente, dal 14.4.1994 al 16.10.2012 consigliere del omissis s.p.a.; dal 22.12.1997 al 21.6.2012 presidente del c.d.a. della omissis s.p.a.; dall'1.3.1999 all'11.12.2000 consigliere del omissis s.p.a.; dal 18.12.1999 all'11.3.2002 consigliere della omissis s.r.l.; dal 21.5.2012 amministratore della omissis s.p.a.; e dal 16.4.2013 consigliere della omissis s.r.l..

Secondo la Procura attrice lo svolgimento delle suddette attività lavorative private (rispetto alle quali la volontaria omissione di qualsivoglia comunicazione all'Amministrazione di appartenenza integrava ipotesi di occultamento doloso del danno) avrebbe dovuto comportare la decadenza dall'ufficio prevista dall'art. 15 del d.p.r. 11.7.1980 n. 382 per il caso di violazione delle norme relative all'incompatibilità dei dipendenti pubblici. Il danno consisteva nella retribuzione illegittimamente percepita dall'Università, limitatamente al periodo dall'1.9.2000 al 31.5.2014.

La Corte territoriale, rigettata l'eccezione di nullità degli atti istruttori per genericità della notizia di danno, e quella di improcedibilità dell'azione per intempestività di notifica della citazione rispetto al termine stabilito

dall'art. 5, comma 1, della legge 19/1994, ed accolta parzialmente l'eccezione di prescrizione con riguardo al periodo antecedente il 4 agosto 2009 sul presupposto dell'insussistenza dell'occultamento doloso del danno, rigettava la domanda poiché il convenuto aveva correttamente e pienamente atteso agli obblighi giuridici e prestazionali connessi con il rapporto di lavoro a tempo parziale con l'Università, senza che la Procura regionale avesse dimostrato il contrario. Secondo il giudice di prime cure, infatti, pur sussistendo un comportamento negligente del prof. D'Angelo nell'assumere cariche in società costituite a fini di lucro, non era applicabile al caso di specie il regime autorizzatorio previsto dai commi da 6 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 con le conseguenti sanzioni per il caso di omessa denuncia.

Avverso la sentenza ricorre in appello la Procura Regionale che deduce [A] erroneità della sentenza per aver ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno in relazione ai fatti anteriori al quinquennio dalla data di notifica dell'invito a dedurre (4 agosto 2014). Secondo il Procuratore regionale lo svolgimento di attività potenzialmente incompatibili avrebbe dovuto essere oggetto di doverosa informazione, per cui l'omissione di quest'ultima costituiva una grave violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. (clausola generale di correttezza e buona fede nei contratti), integrando il requisito del "doloso occultamento" ex l'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, non ritenendosi possibile la configurazione operata dalla sentenza impugnata di una forma di occultamento colposo. All'appellato sarebbe, pertanto, imputabile un comportamento commissivo mediante omissione, corrispondente a quello previsto dalla legge, e non una mera negligenza per

quanto inescusabile, richiamandosi a supporto della tesi sostenuta la sentenza della Sezione Terza di appello n. 345/2016 che riguarderebbe una ipotesi identica a quella dedotta nel presente giudizio.

[B] Erroneità della sentenza per aver escluso che la condotta contestata al prof. D'Angelo abbia arrecato un danno all'Università di Genova, con richiesta di condanna al risarcimento nei termini di un inadempimento contrattuale determinato dalla sottrazione delle energie lavorative rispetto all'impegno pattuito negozialmente (si richiamano precedenti giurisprudenziali della stessa Sezione ligure e quelli riguardanti le incompatibilità dei medici specializzandi titolari di borsa di studio).

La quantificazione del danno avverrebbe secondo una *presumptio iuris et de iure* connessa con l'evidenza del pregiudizio derivante dall'alterazione dell'equilibrio tra prestazione erogata (il pagamento della retribuzione) e controprestazione resa.

[C] Erroneità della sentenza in punto di spese di giudizio che evidentemente non sono state addebitate al convenuto/appellato in quanto rigettata la domanda nei suoi confronti.

Avverso la sentenza ha proposto appello incidentale il D'Angelo deducendo [I] l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato l'incompatibilità tra lo status di docente universitario a tempo definito e l'assunzione di cariche non operative in società commerciali. In base all'art. 11 del d.p.r. n. 382/1990, concernente la disciplina speciale della incompatibilità per professori ordinari, in caso di opzione del regime di impegno a tempo definito vi è compatibilità con lo svolgimento di attività professionali e di

consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti, ferma restando l'incompatibilità con l'esercizio del commercio e dell'industria. Richiamando una giurisprudenza della cassazione relativa agli avvocati, l'appellante incidentale afferma che sarebbe rilevante a tal fine distinguere se il professore sia titolare o eserciti poteri di gestione e di rappresentanza nella società commerciale, ovvero se rivesta cariche non operative che invece rientrerebbero tra le attività compatibili con lo status di docente universitario a tempo definito, liberamente esercitabili senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell'Ateneo e, per questo, senza dovere di preventiva comunicazione.

[II] Erroneità della sentenza per aver respinto l'eccezione di nullità degli atti istruttori e dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78/2009. Le relazioni del Garante dell'Università e gli articoli di stampa avrebbero attivato un'indagine a tutto campo -estesa anche a docenti a tempo definito- che avrebbe posto sotto controllo l'intero corpo docente universitario, alla ricerca di eventuali casi di incompatibilità. Il P.M. avrebbe esercitato, in tal modo, poteri di controllo che non competerebbero alla Procura contabile, prendendo spunto da una notizia di danno che riguardava un professore che aveva assunto una carica nel board della Fondazione CARIGE.

Quanto all'appello del Procuratore regionale, l'appellato sostiene che in relazione alla prescrizione, la mancata comunicazione delle attività contestate potrebbe al più configurare un occultamento colposo e non doloso, inidoneo a spostare in avanti il dies a quo del termine prescrizionale. Non sarebbe, infatti, sufficiente, perché si configuri la fattispecie del doloso

occultamento del danno, che l'illecito sia connotato da dolo, ma sarebbe necessario che il responsabile compia una specifica attività dolosa volta ad impedire la conoscenza del fatto. L'occultamento operato sulla comunicazione sarebbe, tra l'altro, un comportamento che precede l'attività illecita.

Il prof. D'Angelo sostiene, inoltre, l'inesistenza a suo carico alcun dovere di comunicazione relativamente ad incarichi non operativi ricoperti nelle società commerciali, mentre l'autorizzazione cui si riferisce la Procura regionale (che l'autorizzabilità di detti incarichi comunque esclude, in quanto tout court incompatibili) è quella di cui all'art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 che riguarda solo i professori a tempo pieno.

Quanto alla sussistenza di un danno all'Università di Genova, si ritiene che esso non possa essere conseguenza automatica dell'esercizio dell'attività incompatibile, ma debba essere provato dal P.M. contabile. Invero, il prof. D'Angelo avrebbe sempre assolto con il massimo scrupolo i propri doveri professionali ed accademici, con un impegno certamente maggiore di quello richiesto dalla legge, sicché l'Università avrebbe ricevuto esattamente le prestazioni contrattuali del docente, non essendo peraltro questi tenuto a riversare tutte le sue energie lavorative a beneficio dell'Amministrazione di appartenenza in virtù dell'opzione di un rapporto a tempo definito.

Il prof. D'Angelo ripropone, quindi, le domande subordinate assorbite in primo grado e, quindi, oppone la compensatio lucri cum damno (art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994), in quanto le prestazioni sarebbero state effettivamente rese e la restituzione delle retribuzioni corrisposte determinerebbe un arricchimento per la P.A; contesta la domanda in ordine

alla rivalutazione degli importi di danno che sarebbe in contrasto con la pretesa restituzione delle retribuzioni percepite, in quanto debito di valuta e non di valore; ed in estremo subordine, chiede l'applicazione del potere di riduzione del danno da risarcire, che ritiene giustificato, secondo un giudizio di meritevolezza, dalla particolarità della vicenda e dall'impegno profuso nell'espletamento dell'ufficio di docente universitario.

Il prof. D'Angelo ha presentato una memoria nella quale ha formulato ulteriori considerazioni sui motivi già esposti nell'appello incidentale anche con riguardo alla determinazione delle retribuzioni eventualmente da restituire al netto degli oneri fiscali, invece che al lordo.

Con proprie conclusioni la Procura Generale ha chiesto l'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale, con conseguente condanna dell'appellato nei termini di cui all'originaria citazione. Circa il calcolo del danno, se al netto o al lordo degli oneri fiscali sulle retribuzioni indebitamente percepite in violazione dell'obbligo di esclusività e di incompatibilità, attesa l'esistenza di difformità di orientamenti giurisprudenziali, la Procura Generale rimette alla valutazione della Sezione d'appello adita l'opportunità di deferire la questione alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 114, comma 1, c.g.c..

All'udienza pubblica le parti hanno esposto rispettivi scritti.

DIRITTO

I giudizi possono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. trattandosi si

appelli avverso la medesima sentenza.

Occorre preliminarmente scrutinare l'impugnazione del D'Angelo in ordine alla asserita nullità dei mezzi istruttori per il carattere generico della notizia di danno di fatto riferibile al comportamento di un collega professore a tempo pieno, invece che a tempo definito. In merito è sufficiente ricordare che detta azione origina primariamente da una segnalazione del Garante dell'Università con riguardo all'autorizzazione allo svolgimento di incarichi incompatibili da parte dei professori universitari ed al corretto svolgimento dell'attività di insegnamento da parte degli stessi docenti; ciò aveva giustificatamente indotto a verificare le dimensioni del fenomeno del cumulo di impieghi e dell'assenteismo, come poi confermato da varie decisioni della Sezione territoriale ligure.

Quanto all'individuazione dei casi specifici, del resto, il PM contabile - riscontrato il fumus della indicazione proveniente dal Garante- aveva necessariamente dovuto svolgere una attività istruttoria mirata alla valutazione delle posizioni dei singoli professori.

Del resto, la sentenza delle SS.RR. n. 12/2011 (che lo stesso appellante incidentale richiama) distingue la notizia dalla denuncia ricordando che *"certamente l'espressione 'notizia' di danno, contenuta nella norma, è assai meno stringente di quella riferibile ad una 'denuncia' di danno"*, e che la prima *"secondo la comune accezione, fa dunque riferimento ad un mero dato cognitivo, che potrebbe derivare da apposita comunicazione, ovvero da strumenti di informazione (che a loro volta potrebbero essere, o meno, di pubblico dominio)"*.

La consistenza oggettiva dei predetti requisiti di specificità e concretezza, poi, sempre seguendo lo schema definitorio delle SS.RR., è idonea a superare i filtri della specificità e della concretezza, la *"notizia di danno tale da ingenerare il sospetto della esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità che, comunque –va pure ricordato– secondo le norme tuttora vigenti mantiene i caratteri della doverosità ed indisponibilità"* (nel senso, quindi, che solo una notizia con tali caratteristiche è in grado di consentire una attività istruttoria non generica ed ancorata ad un fatto specifico). In senso conforme a tale orientamento anche le sentenze nn. 163, 225 e 246 del 2016, n. 6 del 2017 della I Sezione di appello.

L'impugnazione sul punto è, quindi, da respingere.

Quanto alla prescrizione, sulla cui decorrenza la Procura regionale ha impugnato la decisione del giudice volta ad escludere un occultamento doloso, va rilevato che proprio la mancanza di un impedimento effettivo alla scoperta del presunto danno -tant'è che, per quanto appena detto, è risultata sufficiente ai fini dell'avvio di una indagine una segnalazione del Garante su ipotesi soggettivamente diversa a quella qui in discussione- lascia supporre l'insussistenza di una situazione di danno dissimulata.

A ciò va aggiunto che, con riguardo alla questione oggetto del presente giudizio, le norme asseritamente violate da cui scaturirebbe il danno erariale riguardano la compatibilità assoluta allo svolgimento di incarichi esterni rispetto all'impiego pubblico di docente universitario e non la mancanza di autorizzazione di incarichi astrattamente compatibili, tenuto conto che solo con riguardo a quest'ultima ipotesi è possibile configurare un

comportamento di occultamento rispondente alla omissione di richiesta di autorizzazione.

Nel merito, una volta stabilito che la questione rilevante ai fini del decidere è l'accertamento o meno di una incompatibilità assoluta e non il regime dell'autorizzabilità degli incarichi privati svolti (come, del resto, si desume dalla stessa contestazione di danno incidente sulla retribuzione, invece che sugli emolumenti aliunde percepiti), vanno considerate corrette le conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata che ha considerato dirimente la verifica della sussistenza del danno in concreto.

In ambito universitario, infatti, l'impegno dei professori ordinari può svolgersi a tempo pieno o a tempo definito. Quest'ultimo regime, prescelto dal prof. D'Angelo, è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione dell'università, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca. La preclusione dei professori a tempo parziale, quindi, in base all'art. 11 del d.p.r. 382/1980, riguarda l'assunzione di compiti di tipo direttivo nell'università, ma risulta bilanciata dalla compatibilità *"con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti"*. L'incompatibilità generale con l'esercizio del commercio e dell'industria, pure stabilita dalla medesima disposizione, è, invece, da collegarsi all'ufficio di pubblico dipendente e non al regime di impegno prescelto.

Tali disposizioni sono confermate dall'art. 6, comma 9, della legge n. 240/2010, per il quale *"la posizione di professore e ricercatore è incompatibile*

con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitarie", "l'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno", mentre (comma 12), "i professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza".

Le attività compatibili dei professori a tempo definito non sono oggetto di autorizzazione preventiva (mentre l'obbligo di comunicazione è rimesso agli statuti ed agli ordinamenti interni agli atenei), discendendo direttamente dalla scelta di un rapporto non esclusivo con l'università; ciò è confermato dal comma 7 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 secondo cui gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione per i casi previsti solo con riferimento ai professori universitari a tempo pieno. Quanto ai professori universitari, quindi, solo per coloro che hanno optato per il tempo pieno, nel caso di inosservanza del predetto divieto, *"salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti".*

Se per i professori a tempo definito l'attività esterna è, quindi, generalmente ammessa e non si verificano situazioni di incompatibilità se non per l'eventuale esercizio del commercio e dell'industria, al professore

ordinario (sia a tempo pieno che definito) non è impedito neppure di essere nominato *"alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro"* (art. 13, punto 10, del citato d.p.r. 382/1980), salvo esser collocato in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio. Invero l'art. 6, comma 10, della legge n. 240/2010 specifica che *"i professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro"*.

Dalla scelta tra docenza a tempo pieno e tempo definito conseguono, pertanto, regimi profondamente diversi tanto ai fini delle incompatibilità -che nella seconda ipotesi è limitata all'esercizio del commercio e dell'industria-, quanto ai fini delle autorizzazioni (da richiedere sempre nel caso di tempo pieno, ma solo per svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, nel caso di tempo definito).

In definitiva il professore ordinario che abbia optato per il tempo parziale (nel caso che qui interessa, il prof. D'Angelo) può partecipare, in qualità di esperto, senza deleghe operative, a consigli di amministrazione di società di capitali e anche essere socio a società di capitali aventi fini di lucro, dato che, se non si assumono cariche gestionali, dette funzioni non costituiscono attività imprenditoriale (Cons. Stato, Sez. IV, n. 271 del 4.6.1985).

Tale distinguo è presente anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione (SS.UU. n. 37 del 5.1.2007) che, con riguardo alla analoga disciplina dell'esercizio della professione forense e dell'iscrizione al corrispondente

albo, stabilisce che la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di consigliere di una società commerciale, nell'ipotesi in cui tale funzione comporti compiti meramente interni, limitati al concorso nella formazione della volontà dell'organo collegiale ed all'esercizio di poteri rappresentativi, non determini una ipotesi di incompatibilità.

La sentenza impugnata, tuttavia, non esclude la fondatezza della contestazione mossa al prof. D'Angelo di avere svolto attività incompatibili, che comunque sono risultate "innocue" ai fini erariali in quanto non risulta dimostrata la distrazione delle energie lavorative da dedicare all'insegnamento universitario.

Sullo specifico punto, oltre a quanto finora rilevato in tema di attività ammesse allo svolgimento da parte del professore ordinario in regime di impegno a tempo definito, va anche precisato che la predetta considerazione del giudice di primo grado discende, nel dettaglio, dall'analisi della peculiare posizione dall'appellato in una società semplice a carattere commerciale (precisamente la "omissis" s.s.; cfr. pag. 21 della sentenza di I grado) in ordine alla quale la Procura regionale non aveva confermato le proprie censure con l'atto di citazione per cui non avrebbe potuto fondare un giudizio né a favore, né contro la domanda risarcitoria.

D'altra parte, quanto a tutti gli altri incarichi in contestazione e, in particolare, al ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della omissis s.p.a., lo svolgimento di una mera funzione non operativa era dimostrato dalle allegazioni fornite dal convenuto, per cui ancor prima della mancata prova del danno era da escludere la sussistenza di una situazione di incompatibilità.

Ciò detto, il Collegio condivide le considerazioni della sentenza impugnata laddove afferma che se anche vi fosse stato un esercizio di attività incompatibile, ne sarebbe conseguita la necessità di provare la sussistenza di un danno erariale, anche deducibile attraverso presunzioni dalla violazione dell'obbligo di esclusività e di fedeltà, e che vada comunque a misurarsi nei termini di una distrazione di energie con conseguente alterazione della sinallagmaticità del rapporto contrattuale intercorrente tra amministrazione pubblica e suo dipendente.

In fattispecie, tuttavia, come rilevato dal giudice di primo grado, non sussiste prova che dall'aver ricoperto numerosi e continui incarichi si sia prodotto un pregiudizio sia qualitativo che quantitativo nell'attività didattica del prof. D'Angelo, il quale, invece, risulta avere sempre svolto le 250 ore di insegnamento previste per i professori a tempo definito, tutte le attività collaterali e complementari e addirittura un ulteriore incarico di docenza a titolo gratuito oltre il monte ore contrattualmente previsto.

L'appello incidentale, avuto riguardo all'esito del giudizio, è inammissibile per evidente carenza di interesse.

Le spese -che si liquidano come in dispositivo- seguono la soccombenza.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello,
- riuniti i giudizi, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla Procura

Regionale Liguria di cui al n. di RG 51305; dichiara inammissibile l'appello

incidentale iscritto al n. di RG 51468 e, per l'effetto, conferma la sentenza della

Sezione giurisdizionale per la Liguria n. 85/2015.

- liquida le spese di giudizio in favore del sig. Andrea D'Angelo che stabilisce

in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2018.

l'estensore

il presidente

(Antonio Buccarelli)

(Luciano Calamaro)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 25 Mag. 2020

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Rago

Firmato digitalmente